

Edizione di sabato 22 aprile 2017

AGEVOLAZIONI

Analisi tecnica e interconnessione per l'iper ammortamento
di Raffaele Pellino

DIRITTO SOCIETARIO

Clausole di intrasferibilità partecipazioni
di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

L'obbligo di comunicazione dell'iscrizione di ipoteca
di Luigi Ferrajoli

CONTABILITÀ

Anche per i prestiti infruttiferi è necessario rilevare gli interessi
di Viviana Grippo

IVA

Volume d'affari e periodicità delle liquidazioni periodiche
di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

AGEVOLAZIONI

Analisi tecnica e interconnessione per l'iper ammortamento

di Raffaele Pellino

Con la [circolare 4/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni più precise in merito alla documentazione necessaria per beneficiare dell'**iper ammortamento** e della **maggiorazione prevista per i beni immateriali**. Secondo l'[articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017](#) (L. 232/2016), infatti, per la fruizione dei suddetti benefici l'impresa è tenuta a produrre:

- una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** (ossia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come stabilito dal D.P.R. 445/2000);
- ovvero, per i **beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi o un **attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, attestanti che il bene “*possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B*” alla legge di Bilancio 2017 ed è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (requisito quest'ultimo che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione).

Pertanto, per poter fruire dell'**iper ammortamento** e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario “attestare” il soddisfacimento dei requisiti di legge nonché “opportuno” – precisa la stessa Agenzia – che la **perizia/attestazione** di conformità sia corredata di un'**analisi tecnica** la quale è “*realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria*”.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella suddetta **analisi tecnica**, l'Agenzia delle Entrate individua le seguenti:

- **descrizione tecnica del bene** per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, **l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B**, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di *leasing*);
- **descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali** per soddisfare i requisiti obbligatori e facoltativi;
- **verifica dei requisiti di interconnessione**. Sul punto, come confermato dalla [circolare](#)

AdE 8/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini del beneficio, è necessario e sufficiente che:

- **scambi informazioni con sistemi interni** (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (esempio: clienti, fornitori, *partner* nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);
- sia **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di **standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti** (esempio: indirizzo IP).
- **descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione** della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- **rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto** nel sistema produttivo dell'utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare: schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, etc.).

In ogni caso, il possesso dei **suddetti requisiti deve essere attestato** come segue:

Costo unitario beni

> € 500.000

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale – che dichiari la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia – iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero **da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**; la perizia (o l'attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;

? € 500.000

dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere **sostituita** dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità).

Modalità attestazione

Nell'ambito della relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2017 è stato inoltre precisato che la **dichiarazione del legale rappresentante** e l'eventuale **perizia** devono essere **acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione** ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà frutta solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

È ammessa la **possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive**: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e la seconda

a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione. In tal caso, l'agevolazione dell'*iper* ammortamento sarà frutta solo **a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione**. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Clausole di intrasferibilità partecipazioni

di Sandro Cerato

A seguito della riforma del diritto societario del 2004, sono legittime nell'ambito delle S.r.l. le clausole che sanciscono in maniera tassativa il **divieto assoluto di circolazione** della partecipazione del socio.

Tale possibilità deve essere tuttavia valutata attentamente soprattutto per le **conseguenze che possono crearsi in capo alla società**. Infatti, l'[**articolo 2469, comma 2**](#), dopo aver sancito la possibilità di introdurre nello statuto tali clausole, dispone che in tal caso “*il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473*”. Si badi bene che tale diritto **spetta ad nutum**, ossia può essere esercitato in qualsiasi momento e da qualsivoglia socio, non essendo necessaria la presenza di atti o delibere alle quali il socio non abbia aderito.

Ciò costituisce indubbiamente un **forte deterrente all'introduzione di clausole che sanciscono l'intrasferibilità assoluta**, proprio perché questa sorta di “spada di Damocle” del **diritto di recesso** potrebbe da un momento all'altro provocare un pesante effetto sul patrimonio dell'impresa.

È opportuno ricordare che, come sarà meglio evidenziato in seguito, la **disciplina del recesso del socio** è stata ampiamente rivista, soprattutto per quanto riguarda la **valutazione della partecipazione del socio recedente**, il quale ha diritto di vedersi liquidato il valore effettivo della stessa.

È pur vero che una clausola che sancisce il **divieto assoluto di trasferimento** della partecipazione potrebbe trovare la sua ragione in quelle situazioni in cui l'attività sociale è fortemente condizionata dalla presenza di **particolari requisiti professionali** dei soci (società di consulenza, di ingegneria, etc.). Tuttavia, lo **strumento del recesso** potrebbe essere anche utilizzato in modo strumentale e distorto da parte del socio, il quale potrebbe esercitare il diritto in un particolare momento di ricchezza patrimoniale della società. A parziale **compressione del diritto di ciascun socio di recedere**, lo stesso [**articolo 2469, comma 2, cod. civ.**](#), ritiene efficace l'apposizione di una clausola di intrasferibilità assoluta per un **periodo di tempo limitato**. È infatti stabilito che lo statuto possa prevedere l'impossibilità per i soci di esercitare il diritto di recesso, ma limitatamente ad un **periodo massimo di due anni**, decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Relativamente ai **trasferimenti mortis causa**, è bene precisare che l'introduzione nello statuto sociale di una S.r.l. di una clausola che impedisce il trasferimento *tout court* a causa di morte

non legittima i soci ad esercitare il diritto di recesso *ad nutum*, bensì fa sorgere il **diritto di liquidazione in capo agli eredi** ai quali viene “impedito” di entrare a far parte della compagnie sociale per effetto della clausola limitativa.

A tale proposito, è bene evidenziare che il [**comma 2 dell'articolo 2469**](#) contiene una formulazione letterale non del tutto felice. Infatti, quando lo stesso recita che in **presenza di clausole limitative nel trasferimento**, gli eredi possono esercitare il diritto di recesso, è evidente che descriva una fattispecie tecnicamente non attuabile, in quanto gli eredi non acquisiscono giuridicamente lo *status* di socio proprio perché la **clausola limitativa impedisce loro di entrare nella compagnie sociale**. Allora, come anticipato, la disposizione si deve interpretare come **diritto degli eredi**, che non hanno acquisito la qualifica di socio, di ottenere la **liquidazione della quota** sociale con le stesse prerogative che avrebbe potuto rivendicare il socio nell’ipotesi di un trasferimento tra vivi che avesse legittimato l’esercizio del diritto di recesso.

Relativamente ai **trasferimenti mortis causa**, è opportuno evidenziare un ulteriore aspetto, ed in particolare è necessario chiedersi come deve essere interpretata la disposizione del [**comma 2 dell'articolo 2469 cod. civ.**](#)

In dottrina, infatti, vi sono due posizioni:

- la prima, secondo cui il **diritto di liquidazione in capo agli eredi** sorge nel momento in cui l’atto costitutivo preveda la clausola di intrasferibilità assoluta, o di mero gradimento, e nel contempo non preveda alcuna indicazione in merito alle modalità di rimborso del valore della partecipazione, né alcun congruo termine entro cui debba avvenire la liquidazione;
- la seconda, invece, secondo cui il termine “caso concreto” contenuto nell’[**articolo 2469, comma 2, cod. civ.**](#) starebbe a significare che è **necessario concentrare l’attenzione sulla sfera personale del socio**, ammettendo il diritto di recesso tutte le volte in cui le condizioni stabilite nell’atto costitutivo rendano di fatto non trasmissibile quella determinata partecipazione (si pensi, ad esempio, ad una clausola che ammette il trasferimento soltanto a favore di discendenti in presenza di un socio che non ha o non può più avere discendenti).

In merito al diritto degli eredi di ottenere la **liquidazione della quota**, è bene segnalare che la Massima I.I.24 del Comitato triveneto dei Notai ha precisato che nel caso in cui lo **statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni**, o comunque ponga dei limiti che nel caso concreto impediscano tale trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il **diritto di essere iscritti nel libro soci**, ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione.

Ciò sta a significare che nel caso in cui i soci superstiti intendano mettere in liquidazione la società, agli eredi spetta il diritto di liquidazione della partecipazione secondo il **valore della stessa al momento della morte del socio**, e non secondo le risultanze del **bilancio finale di**

liquidazione. In altre parole, nonostante gli eredi non possano ottenere l'iscrizione nel libro soci, e quindi non possano esercitare i diritti connessi, il **diritto alla liquidazione** secondo il **valore reale della partecipazione** non è comprimibile per effetto della messa in liquidazione della società da parte dei soci superstiti.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

L'obbligo di comunicazione dell'iscrizione di ipoteca

di Luigi Ferrajoli

Con la [**sentenza n. 4587 depositata in data 22 febbraio 2017**](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo alla validità dell'**iscrizione ipotecaria su beni immobili in assenza del preventivo contraddittorio tra le parti**.

In particolare, l'oggetto della controversia riguardava **l'impugnazione proposta avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria** emesso da Equitalia in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento da parte della contribuente.

Nel caso in esame la ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva la **mancata notifica dell'intimazione ad adempiere**, così come previsto dall'[**articolo 50 D.P.R. 602/1973**](#), prima di procedere con l'iscrizione ipotecaria; la CTP recepiva il ricorso proposto dalla contribuente.

Nel giudizio di appello, la CTR accoglieva l'impugnazione proposta da Equitalia.

La contribuente decideva allora di procedere ulteriormente in Cassazione, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione e o la falsa applicazione dell'[**articolo 50 D.P.R. 602/1973**](#) per avere la CTR erroneamente ritenuto **inapplicabile la summenzionata normativa all'istituto della iscrizione ipotecaria**, sulla base di un principio già espresso dalle [**Sezioni Unite con la sentenza 19667/2014**](#).

Nello specifico, le Sezioni Unite avevano statuito che "*l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'articolo 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento*".

Equitalia resisteva in giudizio proponendo controricorso; l'Agenzia delle Entrate depositava semplicemente un atto di costituzione onde poter partecipare all'udienza di discussione.

La Corte di Cassazione, pertanto, è stata chiamata a valutare la **validità della iscrizione di ipoteca su beni immobili senza l'instaurazione del preventivo contraddittorio tra le parti**.

In ordine a tale profilo, la Corte ha precisato che, pur non essendo pertinente l'eccezione avanzata dalla contribuente inerente l'applicazione dell'[**articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973**](#) sull'**iscrizione ipotecaria**, deve trovare accoglimento la censura mossa in relazione

alla mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il **rispetto del contraddittorio** endoprocedimentale.

Secondo la Corte, nel caso *de quo* le Sezioni Unite, con la sentenza summenzionata, avevano osservato ulteriormente che “*in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento*”.

In tale senso, la Corte riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (**Cassazione 23875/2015**) ha rilevato la fondatezza dell'eccezione avanzate dalla contribuente.

Nello specifico, la Corte ha considerato che “*le Sezioni Unite abbiano esplicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia*

Ne consegue che Equitalia, oltre ad avere l'obbligo di invitare il contribuente a un contraddittorio prima di procedere con un'iscrizione ipotecaria su beni immobili nei suoi confronti, nel caso in cui le cartelle di pagamento siano state notificate da oltre un anno, **deve necessariamente notificare, prima di tale iscrizione**, un'intimazione di pagamento al contribuente, a pena di **illegittimità conseguente la cancellazione della stessa ipoteca**, ai sensi dell'[articolo 50 D.P.R. 602/1973](#).

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha accolto il **ricorso proposto dalla contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e ha compensato** le spese del giudizio.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Anche per i prestiti infruttiferi è necessario rilevare gli interessi

di Viviana Grippo

In applicazione del nuovo criterio del **costo ammortizzato** e della connessa attualizzazione, si rende **necessario rilevare gli interessi figurativi anche nel caso di prestiti infruttiferi**.

Secondo il citato criterio, infatti, il valore iniziale di iscrizione di un **debito** è dato dalla differenza tra il suo **valore nominale** e i relativi **costi di transazione**, premi, sconti, abbuoni non finanziari, correttamente attualizzata per tener conto del c.d. **fattore temporale**.

Al fine di individuare i **costi di transazione** occorre innanzi tutto definirli.

Secondo **l'OIC 19** sono costi di transazione i **costi marginali direttamente attribuibili** all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un **costo che non sarebbe stato sostenuto** se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

Volendoli elencare rientrano tra essi:

- i costi di istruttoria;
- gli oneri peritali;
- i costi accessori per l'erogazione di finanziamenti e mutui;
- le commissioni;
- le spese di emissione per prestiti obbligazionari;
- gli aggi e disaggi di emissione;
- gli onorari e le commissioni a soggetti terzi (quali consulenti, mediatori finanziari e notai);
- i contributi a organismi di regolamentazione;
- le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

I costi di transazione **non includono premi o sconti sul valore nominale** del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e **pagati alla controparte**. Tali costi devono essere inclusi nella determinazione del **costo ammortizzato** attraverso il criterio dell'**interesse effettivo** che è quel tasso in grado di attualizzare esattamente i pagamenti o gli incassi futuri. È chiaro quindi che per determinare il **tasso di interesse effettivo** occorre tener conto di tutti gli aspetti contrattuali da cui il debito ha tratto origine.

Determinato il tasso di interesse effettivo è possibile procedere ad ammortizzare i **costi di transazione** lungo la vita del debito: l'operazione integrerà o rettificherà l'iscrizione in bilancio

degli **interessi passivi** calcolati al **tasso nominale**.

Le considerazioni effettuate, unitamente alla lettura del **punto 53 dell'OIC 19**, ci portano a concludere che, anche nel caso di **finanziamenti infruttiferi** erogati dai soci, **occorrerà rilevarne in bilancio gli interessi figurativi**.

La ratio del finanziamento infruttifero da parte dei soci, infatti, è il **rafforzamento patrimoniale** della società. Dal punto di vista contabile tale prestito verrà iscritto dalla società come **incremento del patrimonio netto** (non tra i proventi finanziari) e dalla eventuale società partecipante quale **incremento della relativa partecipazione**. In applicazione delle nuove normative sarà pertanto necessario, nell'ambito dei finanziamenti soci, rilevare contabilmente al **tasso di interesse di mercato** gli interessi attivi e passivi rispettivamente nei bilanci delle società creditrici e debitrici.

Non si nasconde che l'**effetto fiscale** di tale norma civilistica potrà essere quello del **disallineamento tra la piena tassazione degli interessi attivi e la deducibilità dei passivi** secondo le regole dell'[articolo 96 Tuir](#).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

IVA

Volume d'affari e periodicità delle liquidazioni periodiche

di Dottryna



Il volume d'affari rappresenta una grandezza fondamentale per ogni operatore economico poiché ha molteplici ricadute nella operatività quotidiana.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *Iva*, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico l'impatto che l'ammontare del volume d'affari può avere sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

La nozione di **volume d'affari** trova spazio nel D.P.R. 633/1972 all'[articolo 20](#), secondo cui esso è formato da “*l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare*”, secondo le disposizioni degli [articoli 23 – Registrazione delle fatture](#) – e [24 – Registrazione dei corrispettivi](#) -, considerando altresì le variazioni derivanti dalla emissione di **note di credito** e di **debito** di cui al successivo [articolo 26](#).

L'ammontare del volume d'affari rappresenta un **parametro** che può incidere sulla **periodicità** delle **liquidazioni Iva**; infatti, a seconda che il volume d'affari rimanga sotto o sfiori una determinata **soglia**, può variare il numero di periodi nei quali è astrattamente divisibile il singolo periodo d'imposta, ai fini del calcolo delle relative **posizioni Iva** che possono risultare “a debito” o “a credito”.

Come **regola base**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998](#), il calcolo dell'Iva “a credito” o “a debito” nei confronti dell'Erario deve essere effettuato con **cadenza mensile** entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **riferimento**. In questo caso, quindi, le liquidazioni periodiche hanno cadenza mensile.

Possono, però, eseguire le **liquidazioni trimestrali** Iva i contribuenti che nell'**anno solare precedente** hanno realizzato un volume d'affari non superiore:

- a **400.000 euro**, se trattasi di imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi** e per gli

- esercenti arti o professioni**, ovvero
- a **700.000 euro**, se trattasi di imprese aventi per oggetto **altre attività** (ovverosia **cessioni di beni**).

Nei confronti dei contribuenti che esercitano **contemporaneamente** prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento **è elevato a 700.000 euro** relativamente a **tutte le attività esercitate** (ex [articolo 7 D.P.R. 542/1999](#)).

Per questi soggetti la liquidazione Iva trimestrale non costituisce un regime naturale bensì un **regime opzionale**. La manifestazione di volontà va espressa in sede dichiarativa.

Si ricorda, peraltro, che deve ritenersi un principio di ordine generale quello stabilito dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997](#), secondo cui *“l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”*.

In caso di **superamento** della soglia della categoria di appartenenza, la cadenza trimestrale trova applicazione fino al **termine** del periodo d’imposta, fermo restando il passaggio al **regime ordinario** nell’anno successivo.

I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali sono tenuti corrispondere una **maggiorazione** dell’**1%** calcolata sul debito Iva di periodo a titolo di **interesse** per la fruizione della dilazione.

Tale ammontare **non è deducibile** ai fini delle imposte sul reddito.

Infine, va precisato che alcune categorie di soggetti “speciali”, **indipendentemente dal volume d’affari** realizzato, possono scegliere di effettuare la liquidazione dell’imposta con cadenza trimestrale. Trattasi dei contribuenti individuati al [comma 4 dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972](#), tra cui vi rientrano:

- gli esercenti impianti di **distribuzione di carburante** per uso autotrazione;
- gli **autotrasportatori** di cose per conto terzi iscritti all’Albo di cui alla L. 298/1974.

Queste categorie “speciali” di contribuenti **non** devono applicare la **maggiorazione** dell’**1%** sui saldi a debito risultanti dalle liquidazioni di periodo.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [la composizione del volume d’affari](#);
- [le operazioni escluse dal volume d’affari](#);
- [la nozione di bene ammortizzabile ai fini Iva](#);

- [il momento in cui vanno computate nel volume d'affari le note di variazione;](#)
- [il meccanismo di scorpo dell'Iva.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la Francia alle urne

- **La Frexit non sembra poter essere la risposta ai problemi della Francia, che non soffre per la mancanza di una valuta indipendente, ma per una progressiva perdita di competitività del suo settore industriale**
- **La frammentazione del suo futuro parlamento potrebbe costituire un freno al suo processo di riforme**

Nel fine settimana la Francia andrà alle urne per eleggere il Parlamento e il Presidente della Repubblica Francese: vi è una diffusa preoccupazione che un esponente di un partito euro-scettico possa divenire il prossimo presidente e che il Parlamento possa polarizzarsi su posizioni anti-sistema (oltre il 40% dell'elettorato, sommando le intenzioni di voto per Le Pen e Mélenchon). Come affermato dal premio Nobel P. Krugman **la Francia ha dei problemi, ma la Frexit (uscita unilaterale dall'Area Euro) non è la risposta adatta** e “le critiche alle politiche europee provenienti da diverse parti non si dovrebbero tradurre in un appoggio automatico alla piattaforma di partiti euro-scettici”. **La Francia non è attualmente una nazione che soffre per la mancanza di una valuta indipendente** e non ha quindi urgenza di sostenere gli ingenti costi impliciti in un'uscita dall'Euro. **I problemi della Francia sono invece imputabili ad una progressiva perdita di competitività del suo settore industriale.** Il Paese cresce lentamente, la sua bilancia commerciale è negativa, mentre il costo del lavoro e la disoccupazione (soprattutto quella giovanile) restano elevati. Inoltre, in una situazione di ristretta agibilità politica, **il Governo francese sperimenta notevoli difficoltà a far approvare le riforme necessarie, volte alla riduzione del peso del settore pubblico** – responsabile per più della metà della produzione francese – **e all'aumento della competitività dell'industria privata.** Da un lato, pur in presenza di tassazioni elevate, si assiste ad un peggioramento dei parametri di stabilità finanziaria: il deficit di bilancio è al di sopra della soglia del 3% e il debito pubblico è prossimo al 100%. Dall'altro, il settore industriale francese fatica ad innovarsi. Secondo l'ufficio studi Coe-Rexecode, l'origine della perdita di competitività francese è l'introduzione della legge sulle 35 ore, che ha comportato la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione: l'alto costo del lavoro ha ridotto prima i margini delle industrie e poi gli investimenti. **Negli ultimi anni, grazie alle riforme del governo e a fattori esterni, quali la politica espansiva della BCE e il basso prezzo del petrolio, si è assistito ad un arresto del**

peggioramento della situazione del settore industriale, ma non ancora ad un'inversione di tendenza. I margini sono tornati ai livelli di 15 anni fa, gli investimenti sono ripartiti (+3,6% nel 2015 e +4% nel 2016). A partire dal secondo semestre del 2016, l'anagrafe delle imprese industriali è tornata in positivo, per la prima volta dal 2009, e la forbice tra andamento dei salari reali e incrementi di produttività si è ristretta. Il rapporto costi-salari rispetto alla Germania – che dall'84,3% del 2000 era passato al 99,9% del 2012 – sta nuovamente scendendo verso il 93%, nonostante gli oneri fiscali a carico delle imprese continuino ad essere elevati (pari al 133% di quelli tedeschi). **Si intravedono timidi segnali di miglioramento, ma la potenziale frammentazione del futuro Parlamento** (dato che quattro candidati risultano quasi a pari merito nei sondaggi) **rischia di rendere più difficile il processo di riforme strutturali** necessarie a generare una crescita più sostenibile ed elevata nel lungo periodo.

Principali indicatori dello stato dell'economia	mar-17	feb-17	gen-17	dic-16	nov-16
Bilancia dei pagamenti (% PIL)	--	-3.60	-5.80	-0.90	-2.40
Prezzi al consumo armonizzati (% a/a)	1.10	1.20	1.30	0.60	0.50
Indicatori trimestrali	dic-16	set-16	giu-16	mar-16	dic-15
Tasso di disoccupazione (%, destagionalizzato)	10.00	10.10	9.90	10.20	10.20
PIL (%t/t)	0.42	0.20	-0.13	0.64	0.22
Debito Pubblico (% PIL)	97.50	98.30	97.50	96.20	97.00
Surplus/ Deficit di bilancio (% del PIL)	-3.50	-4.00	-4.00	-4.80	-5.10

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: l'inflazione fatica ad accelerare nell'Area Euro

Ad aprile **resta elevata la fiducia dei consumatori** (a -3.6), che si attesta al disopra delle attese e sopra il suo valore precedente (-5.0 punti a marzo) e **sorprendono al rialzo le stime preliminari dei PMI di aprile**: l'indice PMI composito sale da 56.4 a 56.7, al nuovo massimo da sei anni **Nessuna sorpresa dal dato definitivo dell'inflazione all'interno dell'Area Euro** che rallenta da 2.0% a 1.5% a/a in marzo in linea con quanto già indicato dalla stima preliminare e vede al contempo un rallentamento dell'inflazione core dallo 0.9% a/a di febbraio a 0.7%. Questi dati confermano che **l'inflazione fatica ad accelerare, giustificando il proseguire della politica monetaria espansiva della BCE**, come confermato anche da diversi esponenti della Bce (Praet, Coeuré e Villeroy) che hanno spiegato che i tempi non sono ancora maturi per una riduzione dello stimolo monetario.

Stati Uniti: Beige Book conferma uno contesto positivo per l'economia statunitense

Il Beige Book pubblicato questa settimana dalla Fed conferma che l'economia statunitense continua a crescere a ritmo moderato: rispetto al report di sei settimane fa, i dati relativi alla spesa per consumi non danno un messaggio univoco, mentre l'attività produttiva si

è ampliata e il settore energetico è migliorato ulteriormente. Le condizioni del mercato del lavoro si sono ulteriormente rafforzate, mentre le pressioni sui prezzi sono aumentate solo modestamente. Tra le indagini congiunturali invece l'indice della Fed di Philadelphia registra in aprile una correzione più ampia delle attese da 32,8 a 22,0 punti (attese 25,5 punti), ma resta coerente con una solida crescita del settore manifatturiero, evidenziando una fisiologica normalizzazione rispetto ai picchi di febbraio. E' importante sottolineare, che la componente occupazionale presenta un profilo più incoraggiante e migliora per il quinto mese consecutivo. In marzo, accelera la produzione industriale, attestandosi a 1,5% a/a. **Segnali contrastanti emergono dal mercato immobiliare:** tornano a crescere i permessi di costruzione in marzo da -6,0% a +3,6% m/m, portandosi a quota 1.260 mila unità, ma diminuiscono marcatamente le aperture di nuovi cantieri che registrano una contrazione del -6,8% m/m, dopo il forte aumento di febbraio (+5,0% m/m). Il numero di cantieri aperti sale così a 1.215 mila unità a/a in marzo e conferma un certo grado di volatilità nei primi tre mesi dell'anno. Ricordiamo che i cantieri riflettono in modo più diretto l'evoluzione del clima che è stato particolarmente mite nei primi due mesi dell'anno e straordinariamente rigido in marzo. In contrazione anche l'indice NAHB dei costruttori di nuove case, che scende di 3 punti a 68 al disotto delle aspettative di consenso pur restando vicino al suo picco post-crisi.

Asia: il PIL cinese nel primo trimestre registrato un aumento del 6,9%

Il PIL cinese nel primo trimestre ha registrato un aumento del 6,9%, un dato migliore di quello atteso e il miglior dato dal 3T 2015. La crescita ha beneficiato sia del forte interesse ad investire nel settore non statale a fronte di bassi interessi reali e elevate attese di profitto sia di una maggiore disponibilità all'investimento dei governi locali. Un contributo positivo è venuto anche da una forte domanda estera, mentre poco visibili sono stati gli effetti delle restrizioni dovute alla stretta di politica monetaria e dalle relative misure di attuazione. L'investimento immobiliare è rimasto forte nonostante le recenti misure restrittive. In sintesi, gli investimenti, esclusi quelli delle aree rurali sono cresciuti del 9,2%, in aumento rispetto all'8,1% dell'anno scorso. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 10,9% rispetto al 9,7% atteso. La produzione industriale è in salita del 7,6% (la stima era del 6,3%). **Cresce l'export giapponese in marzo,** al ritmo più forte da oltre due anni, sostenuto dall'aumento delle esportazioni di componenti auto e prodotti siderurgici, a conferma del rafforzamento della domanda globale. L'incremento è stato del 12,0% a/a dopo 11,3% di febbraio. Cresce anche l'import: +15,8% dopo il +1,2% di febbraio. La bilancia commerciale fa segnare un surplus di 614,7 mld di yen; i dati mostrano inoltre un assottigliamento del surplus commerciale verso gli Stati Uniti. Sempre dal Giappone è arrivato il rapporto Reuters Tankan di aprile, da cui si evince che **la fiducia delle imprese manifatturiere è salita per l'ottavo mese consecutivo:** l'indice è passato da 25 a 26 punti, segnando il valore più alto dall'agosto del 2007.

PERFORMANCE DEI MERCATIMercati

azionari Mercati ancora contrastati a causa delle persistenti tensioni geopolitiche sugli assi USA-Russia-Siria e USA-Cina-Corea del Nord. In Europa, l'attenzione è stata

catalizzata dalle elezioni francesi: prima dell'attentato della scorsa notte a Parigi, l'ultimo sondaggio a cura di Ifop Fiducial vedeva Macron in progresso di 0.5 punti al 23.5%, un punto pieno in vantaggio su Le Pen (stabile al 22.5%), seguivano S Fillon (fermo al 19.5%) e Mélenchon (in calo di 0.5 punti al 19%). Sempre secondo l'ultimo sondaggio, al secondo turno, il fondatore di En marche! batterebbe la candidata del Front National ampiamente.

Azione: performance (EUR)					
Area	Indici	% chg 7D	MTD	YTD	
America	S&P 500	0.0%	-0.6%	3.9%	
	Nasdaq 100	1.0%	0.2%	10.8%	
	Dow Jones	-0.1%	-0.4%	2.7%	
Europa	Eurostoxx 50	-0.2%	-1.6%	5.1%	
	FTSE 100	-1.5%	-0.8%	3.0%	
	Dax	-0.5%	-2.1%	5.0%	
	Ftse MiB	-0.2%	-3.7%	2.8%	
Asia	Nikkei	-0.4%	-1.1%	1.9%	
	Topix	0.7%	0.2%	3.4%	
Emergenti	Brasile	-0.2%	-3.3%	6.1%	
	Russia Micex	-0.1%	-3.4%	-7.4%	
	India Nifty 50	-1.4%	-0.3%	15.4%	
	Shanghai Cmp	-3.0%	-1.6%	1.6%	

Mercati dei titoli di stato



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

aspettative di rialzo del costo del denaro da parte della Fed. Il mercato attribuisce una probabilità del 62% a un rialzo del costo del denaro nel meeting di giugno da parte della Fed. **Sulla struttura a termine tedesca pesano contemporaneamente due forze: l'incertezza relativa alle elezioni francesi e la retorica moderata della BCE**, che dopo la conferma derivante dai dati dell'inflazione di marzo ha ribadito che la politica appropriata per l'Area Euro resta espansiva